

N. 04580/2013 REG.PROV.CAU.

N. 09867/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9867 del 2013, proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED],

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti emessi dal MIUR 58/13 e 81/13 nella parte in cui non consentono la partecipazione ai percorsi abilitanti ai docenti già di ruolo;

nel provvedimento di esclusione dal percorso PAS emanato automaticamente dal sistema informatico della piattaforma MIUR “Istanze online”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, esclusa dalla partecipazione al concorso in quanto “docente di ruolo”, impugna gli atti in epigrafe nella parte in cui le precludono di acquisire l'abilitazione per l'insegnamento della specifica materia di pianoforte nella scuola secondaria;

Ritenuto che il ricorso non appare manifestamente infondato, anche in relazione alla mancata attivazione della classe corrispondente (AJ77) e che sussiste l'invocato periculum, al quale è possibile ovviare disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente al P.A.S;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie l'istanza e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato, ai fini dell'ammissione con riserva;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

Rinvia per la trattazione del merito alla udienza pubblica del 19 giugno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)